

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 agosto 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n. 488.

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria Pag 4

LEGGE 8 agosto 1994, n. 489.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente . Pag 4

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490.

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia Pag 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 26 luglio 1994.

Revoca del provvedimento di rimozione dalla carica di consigliere della provincia di Roma Pag 17

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 11 luglio 1994

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti Pag. 17

DECRETO 25 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola San Giuseppe», società cooperativa a responsabilità limitata, in Piombino Dese, e nomina del commissario liquidatore.
Pag 18

Art. 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213 (a), vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 (b), in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c).

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c).

(a) Il D.L. n. 36/1992 reca: «Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 (Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria). — 1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo sopraportato, consultare il testo del D.L. n. 36/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1992.

(b) Il D.L. n. 163/1993 reca: «Disposizioni urgenti per l'aumento dell'Organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti».

(c) Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996».

Art. 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231 (a), e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

(a) Il D.L. n. 145/1993 reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5176

Testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d-bis) *iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;*

d-ter) *iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;*

d-quater) *iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;*

d-quinquies) *iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;*

d-sexies) *iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.*

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi,

relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

3-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

3-ter. *I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*

3-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:*

a) *ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;*

b) *alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.*

Art. 1-bis.

Trattamento di integrazione salariale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno diritto a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Premio di assunzione

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi, soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), compete per tali periodi un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta.

Art. 3.

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,

n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Art. 4.

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Soppressione di adempimenti superflui

1. Sono soppressi gli obblighi di:

- a) tenuta del repertorio annuale della clientela;
- b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 31 dicembre 1984;
- c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta;
- d) tenuta del registro dei codici meccanografici;
- d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere si apparecchi e di materiali radioelettrici.

1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-bis e 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

1.-2. (Soppressi dalla legge di conversione).

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.

4. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma.

4-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta».

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Art. 7-«bis».

Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili

1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa».

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2218 (Bollatura facoltativa). — L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti».

4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».

5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215».

6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: «ufficio del registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata».

7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine»;

b) nella nota 1, le parole: «agli indicati articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2215»; e le parole: «e vidimare» sono soppresse.

8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, le parole: «e non vidimate per almeno due anni consecutivi» sono soppresse;

b) nel terzo periodo, le parole da: «ovvero la vidimazione» fino alla fine del comma sono soppresse.

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

Art. 7-ter.

Disposizioni in materia di sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi.

Art. 8.

Soppressione di tasse e diritti

1. È soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'auto-rizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verifica periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verifica prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la annessa tariffa, allegato B, e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

Art. 10-bis

Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «AIPA», in Roma a svolgere pratiche di adozione in India e Messico

Con decreto del Ministro degli affari esteri 19 luglio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «AIPA», con sede in Roma, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 su tutto il territorio nazionale, ed anche nell'India.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 19 luglio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «AIPA», con sede in Roma, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 su tutto il territorio nazionale, ed anche nel Messico.

94A5139

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in conti correnti bancari e titoli di Stato per un valore complessivo di L. 172.278.029, disposta dalla sig.ra Bernardina Mauri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Guarna, notaio in Milano, numero di repertorio 129682.

94A5143

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 25.000.000, disposto dalla sig.ra Mercedes De Michelis con testamento pubblico a rogito dott.ssa Valeria Poggia, notaio in Verbania, numero di repertorio 35746.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Ottolia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Cagnacci, notaio in Biella, numero di repertorio 56307.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Angela Borletto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Re, notaio in Torino, numero di repertorio 57128.

94A5144

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal signor Ottavio Miliani con testamento pubblico a rogito dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, numero di repertorio 8480.

94A5142